Codice A1816B
D.D. 11 giugno 2021, n. 1687
Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Busca - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Eremo - Istanza n. 40074/2018 - Approvazione proposta di variante tecnica - Rettifica a precedente Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 07/06/2021.

ATTO DD 1687/A1816B/2021 DEL 11/06/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: Comune di Busca - Interventi selvicolturali in Comune di Busca, località Eremo – Istanza n. 40074/2018 – Approvazione proposta di variante tecnica - Rettifica a precedente Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 07/06/2021.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la la proposta di variante tecnica parziale pervenuta al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Sportello Forestale in data 18/05/2021 (Prot. n. 23593) con lettera del Settore Foreste della Regione Piemonte, corredata dalla relativa documentazione progettuale;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 07/06/2021, con la quale veniva autorizzata la proposta di variante tecnica parziale relativamente alla deroga al calendario dei tagli stabilito con l'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente per complessivi 0,5400 ha, per cui si prevedeva in parte il taglio nella stagione primaverile (0,2700 ha) ed in parte nella stagione estiva (0,2700 ha), con riferimento alle sole superfici interessate dalle tesi sperimentali;

ATTESO CHE, a seguito a opportune segnalazioni pervenute per le vie brevi (e-mail), è stato necessario verificare nuovamente il contenuto del progetto tecnico di variante precedentemente citato, e che da tale esame è emerso che, oltre alle superfici interessate dalle due tesi sperimentali, la deroga era in realtà richiesta per superfici più ampie, e cioè: complessivi 4,5816 ha suddivisi in

2,4648 ha di taglio primaverile e 2,1168 ha di taglio estivo;

RITENUTO CHE la proposta di variante tecnica, così come descritta in sintesi poco sopra, risulta pienamente condivisibile sia dal punto di vista tecnico che normativo;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

determina

di rettificare la precedente autorizzazione alla proposta di variante tecnica parziale, rilasciata al Comune di Busca con Determinazione Dirigenziale n. 1598 del 07/06/2021, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- si approva la proposta di variante tecnica parziale relativamente ad una superficie complessiva di intervento, pari a 4,5816 ha, suddivisa in 2,4648 ha di taglio primaverile e in 2,1168 ha di taglio estivo, da effettuarsi in deroga alle prescrizioni dell'art. 18 del Regolamento forestale regionale vigente;

- si ribadiscono tutte le prescrizioni impartite con la precedente Determinazione Dirigenziale n. 1262 del 07/05/2018 e con la successiva Determinazione Dirigenziale 1598 del 07/06/2021, ad eccezione dei dati di superficie di cui al punto elenco precedente;

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo)
Firmato digitalmente da Graziano Volpe